



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

**AI SIGG. CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare clienti n. 33/2025

OGGETTO: NESSUNA TRACCIABILITÀ PER LE SPESE DI TRASFERTA ALL'ESTERO

Ricordiamo che tutte le spese di vitto, alloggio, viaggio, taxi e NCC sostenute durante le trasferte da dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), dal 1° gennaio 2025, devono essere saldate con mezzi di pagamento tracciabili per evitare che tali spese diventino imponibili in busta paga per i lavoratori e per garantire la loro deducibilità ai fini fiscali per l'azienda (cfr. ns circolare n.10/2025).

➤ Ora, è stato previsto che sono soggette all'**obbligo di pagamento con mezzi tracciabili**, ai fini di cui sopra, solo le spese di **trasferta** sostenute in **Italia** (art. 1, comma 1, lett. b) del DL 84/2025).

Ad esempio, le spese per il **taxi** sostenute nell'ambito di una trasferta all'**estero** potranno essere pagate anche in **contanti**.

La norma si applica anche in relazione alle spese in esame sostenute dalle imprese per gli amministratori, nonché per i relativi rimborsi analitici.

Le disposizioni sopra descritte decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ovvero **dal 1° gennaio 2025**, per i soggetti "solari" (18 giugno 2025 per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024).

I documenti giustificativi di spesa devono sempre integrare le relative note spese, per rispettare i requisiti di inerenza, competenza e congruità.

Ad esempio, per le spese di taxi è stato chiarito che, ai fini della deducibilità, non è sufficiente la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico, ma è necessario che la stessa sia correlata a un giustificativo di spesa rilasciato dal prestatore, dal quale sia possibile individuare i dati essenziali della spesa (data, nome del prestatore, percorso, corrispettivo; risp. interpello n. 142/2024).

Distinti saluti.

Padova, 23/06/2025

Studio Associato Zanolello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA